## Accesso dei consiglieri comunali

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 giugno 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una nuova richiesta di parere da parte della Città di ..... avente ad oggetto l'ampiezza del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Un consigliere comunale ha avanzato una richiesta di accesso al protocollo informatico dell'ente "con visualizzazione di tutti i documenti nello stesso contenuti, ossia del cd. flusso informatico".

A fronte di tale richiesta il Dirigente dell'Ufficio Protocollo evidenziava che per l'accesso ai documenti si richiede la presentazione di una apposita istanza rivolta all'ufficio competente per materia, precisando che poteva essere però consentito l'accesso al registro informatico del protocollo generale dell'ente, contenente tutti i dati identificativi dei documenti in entrata ed in uscita (data, oggetto, mittenti, destinatari) dal quale poter evincere i documenti oggetto di interesse con i relativi estremi – da richiedere poi con successiva istanza.

A tal fine l'ente forniva al consigliere le password d'accesso al registro.

Il consigliere comunale ribadiva la richiesta di accesso integrale ed indiscriminato a tutti i documenti contenuti nella piattaforma informatica sull'assunto che il "mero" accesso al protocollo non consente l'esatta individuazione dei documenti di interesse.

A fronte di tale nuova istanza la Città di ..... presentava la richiesta di parere in oggetto alla Commissione la quale, in merito, osserva quanto segue.

La Commissione ha già avuto più volte occasione di pronunciarsi in merito alla accessibilità del "protocollo informatico" dell'ente da parte dei consiglieri comunali ritenendo che tali richieste di accesso siano da considerarsi legittime e vadano consentite, così come la consegna di password di servizio per accedere al sistema, al fine di ricercare i documenti. Tale tipo di accesso – con conferimento di password di servizio - è stato anche individuato quale sistema in grado di snellire l'attività degli uffici nella ricerca dei documenti oggetto di interesse dei consiglieri richiedenti.

Pertanto, la Città di ..... ha legittimamente operato nel consentire l'accesso al protocollo con attribuzione di password di entrata.

Nelle pronunce rese in tal senso la Commissione, in linea con la giurisprudenza amministrativa, ha costantemente ribadito – come riportato anche dalla amministrazione - che sempre "permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (ex multis C.d.S. sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali "cautele derivano dall' esigenza che il consigliere comunale non abusi, del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della

ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (C.d.S. Sez. V, 11.12.2013 n. 5931).

La possibilità di accesso diretto ed indiscriminato a tutta la documentazione dell'ente – auspicata e richiesta dal consigliere - finirebbe invero per scavalcare, azzerandola, la fase dell'istanza di accesso che deve invece sussistere ed essere connotata dai requisiti ora richiamati la cui necessaria sussistenza è ribadita dal Consiglio di Stato.

In questo senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.